



CAPITOLATO POLIZZA RCT/O

CONTRAENTE:
COMUNE DI MUGGIO'
Piazza Matteotti, 1
20835 MUGGIO' (MB)
PIVA 00740570965

EFFETTO:	ore 24,00 del 31.12.2025
SCADENZA 1° QUIETANZA	ore 24,00 del 31.12.2026
SCADENZA	ore 24,00 del 31.12.2029

Questo capitolato è stato redatto con l'ausilio di Ariostea Broker S.r.l.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZA DEL RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, congruaggio del premio per l'intera annualità).

2) ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dal Contraente entro 60 giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 24 della data di effetto del contratto.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

4) REGOLAZIONE PREMIO (non operante)

Se il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo. A tale scopo, entro 120 giorni dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione.

Le differenze attive o passive a favore della Società o della Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà spedita dalla Società al Contraente entro 30 giorni dalla ricezione dei dati.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di 60 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

5) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

6) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

7) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

8) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di invio di disdetta, è tuttavia facoltà delle parti inviare disdetta per ogni scadenza annuale della polizza tramite pec o lettera raccomandata o pec da inviare almeno 90 giorni della scadenza del singolo periodo assicurativo.

Il Contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto fino ad un massimo di 180 giorni, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo

contratto o per ogni altro giustificato motivo con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante pec o lettera raccomandata; tale facoltà può essere attivata sia in occasione della scadenza definitiva del contratto sia nel caso di disdetta annuale anticipata.

Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio pro-rata del premio annuale.

9) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

10) FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede il Contraente.

11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

12) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto ad Ariostea Broker S.r.l. - Via Zucchini 57/F – 44122 Ferrara.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente da Ariostea Broker S.r.l.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurata alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurata. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurata al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

13) COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota del rischio pari ad almeno il 20%.

In caso di coassicurazione, dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.

La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi e impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

14) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

15) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

16) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dall'indennizzo, la Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 180 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

17) PREVALENZA – VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

Le dichiarazioni dell'Assicurato a stampa di polizza si intendono nulle e prive di effetto.

La firma apposta dal contraente su moduli a stampa, vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

18) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010 E S.M.E.I.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

19) REVISIONE PREZZI

Decorsi almeno 12 mesi dall'inizio del contratto, al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio che comportino variazione in aumento del premio complessivo superiore al cinque per cento, la Società potrà richiedere motivatamente la revisione del corrispettivo originariamente pattuito nella misura dell'ottanta per cento della variazione detratta l'alea del 5 per cento, in relazione alla prestazione principale, ai sensi degli artt. 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023. La variazione potrà essere altresì richiesta dalla Società, secondo le modalità di cui al presente punto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione, in aumento

o in diminuzione, del costo del servizio riferiti alle condizioni contrattuali orarie (retribuzioni del personale) per le attività finanziarie e assicurative, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse formulando la propria proposta di revisione. In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto. Qualora sia pattuito un aumento di premio, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione pari all'ottanta per cento dell'incremento del costo del servizio detratta l'alea del 5 per cento, nei termini di cui al presente punto, a decorrere dalla successiva annualità. In caso di mancato accordo, il Contraente e la Società potranno rescindere il contratto al termine della annualità in corso al momento della proposta di revisione. È fatto salvo quanto previsto all'art. 8 "Durata del contratto", in merito all'impegno della Società alla proroga tecnica.

20) OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:
 - a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
 - b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
 - c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti;
 - f) data del sinistro
 - g) breve descrizione dell'evento.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute

entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 25 € a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

21) CLAUSOLE SOCIALI PER LA PARITA' DI GENERE E GENERAZIONALI

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Appaltatore che occupi tra 15 e 50 dipendenti, dopo la stipulazione del contratto, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della stipulazione del contratto, deve consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 22 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Appaltatore che occupi più di 15 dipendenti, dopo la stipulazione del contratto, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della stipulazione del contratto, deve presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 22 del presente Capitolato.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1, comma 4 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., deve assicurare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e a quella femminile una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, comprese quelle realizzate in subappalto o avvalimento. Il mancato assolvimento del presente obbligo comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 22 del presente Capitolato.

22) PENALI

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 21 del presente Capitolato, è applicata una penale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii:

- pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza data per la consegna dei documenti richiesti, nei primi 30 giorni di ritardo;
- pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza data per la consegna dei documenti richiesti, dopo 30 giorni di ritardo;
- pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale in caso di mancato rispetto dell'obbligo di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e a quella femminile una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo comporterà anche la segnalazione all'ANAC e l'interdizione dell'Appaltatore dalla partecipazione, sia in forma singola, sia in raggruppamento temporaneo di imprese, ad ulteriori procedure di affidamento, per un periodo di dodici mesi.

DEFINIZIONI

CONTRAENTE	Il Comune di Muggiò.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto: • gli amministratori ed i dipendenti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dagli Assicurati.
SOCIETÀ	La Compagnia Assicuratrice, nonché le eventuali coassicuratrici.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
COSE	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
FRANCHIGIA	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
SCOPERTO	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
DANNO CORPORALE	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
DANNI MATERIALI	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
MASSIMALE PER SINISTRO	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
ANNUALITÀ ASSICURATIVA	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA	Ai fini del conteggio del premio preventivo: quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni. Si intendono comprese le retribuzioni dei dipendenti in comando funzionale presso altri Enti e/o Società e/o Cooperative.

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Massimali assicurati

L'assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di:

	PER OGNI SINISTRO	CON IL LIMITE PER PERSONA DANNEGGIATA	E CON IL LIMITE PER DANNI A COSE
RCT	Euro 12.000.000,00=	Euro 12.000.000,00=	Euro 12.000.000,00=
RCO	Euro 12.000.000,00=	Euro 5.000.000,00=	

Massima esposizione per sinistro €. 12.000.000,00

Premio Flat.

A titolo puramente indicativo le Retribuzioni Annue Lorde ammontano a €. 3.000.000,00.

DESCRIZIONE DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento della propria attività di fatto svolta con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, comprese tutte le attività ed i servizi che in futuro possano essere espletati, anche quelli di carattere amministrativo, sociale, assistenziale.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

OGGETTO DELLA GARANZIA

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.p.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da:
 - ☐ da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga anche e temporaneamente impiegati presso altri enti/aziende o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi delle predette disposizioni, addetti alle attività per cui è prestata l'assicurazione e per gli infortuni "in itinere" occorsi a tali soggetti durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.p.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla Legge n. 196/1997. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 C.C., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO, valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e comunque, laddove esperite ai sensi di Legge, è altresì compresa la rivalsa dell'ASL od AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato articolo 2049 C.C.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

1. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei Dipendenti/Amministratori, delle persone delle quali la Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività ed in genere dei responsabili dei sinistri, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.

La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatori degli stabili tenuti in locazione, nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione o comunque condotti in uso a qualsiasi titolo.

2. DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata (norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile) ed indipendentemente dall'autorità competente, giudiziaria o arbitrale, nazionale, estera o internazionale.

3. NOVERO DEI TERZI

Si conviene che non sono considerati terzi i dipendenti (prestatori di lavoro) dell'Ente, limitatamente ai rischi di cui alla precedente assicurazione R.C.O.

I dipendenti sono invece considerati terzi:

- a) per i danni arrecati a cose di loro proprietà;
- b) qualora subiscano danni quando non sono in servizio.

Sono considerati terzi tutti gli altri soggetti dotati di personalità fisica o giuridica.

4. ESONERO DENUNCIA POSIZIONI INAIL (RCO)

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL fermo l'obbligo, in sede di regolazione premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

5. ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLE MALATTIE PROFESSIONALI (RCO)

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.p.R. n. 1124 del 30/06/1965 o contemplate dal D.p.R. n. 482 del 09/06/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro.

L'assicurazione vale per le malattie che si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- 1) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- 2) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

- per le malattie professionali che si manifestino 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli insediamenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o enti similari ai sensi delle vigenti leggi.

6. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO RCO

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

7. GESTIONE DELLE VERTENZE E DIFESA PENALE

La Società assume, fino alla loro conclusione, le vertenze del danno in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione mossa contro l'Assicurato entro il limite di un quarto del massimale per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

E' facoltà dell'Assicurato/Contraente nominare legali di propria fiducia i quali si affiancheranno a quelli nominati dalla Società per la gestione delle vertenze; la Società non riconosce però le spese incontrate dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

8. BUONA FEDE INAIL

Si conviene tra le parti che non costituisce motivo di decadenza della garanzia la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo.

9. RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE

L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa anche alla responsabilità civile personale di tutti gli amministratori e dei dipendenti, a qualsiasi ruolo appartenenti, di cui la Contraente si avvale nell'esercizio della sua attività.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo la garanzia comprende altresì l'erogazione di tutte le prestazioni effettuate anche tramite:

- 1) volontari o associazioni di volontariato;
- 2) obbiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
- 3) borsisti, tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;
- 4) partecipanti ai così detti lavori socialmente utili;
- 5) incaricati esterni con contratto libero professionale o di prestazione d'opera;
- 6) lavoratori parasubordinati e da prestatori di lavoro temporaneo di cui alla Legge n. 196/1997;
- 7) collaboratori coordinati e continuativi e gli incarichi a progetto.

Si intende inoltre compresa in garanzia la responsabilità personale delle famiglie alle quali la Contraente assegna minori ai fini assistenziali, di adozione o affido. E' inclusa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni commessi da tirocinanti e degli allievi che frequentano i corsi organizzati o sostenuti in qualsiasi modo della Contraente, non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, per l'attività prestata presso e per conto dello stesso Assicurato.

La presente estensione di garanzia è per danni a terzi e della RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

10. ESTENSIONI DI GARANZIA

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

10.1 COLPA GRAVE

Danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

10.2 DANNI AD OSPITI E VISITATORI DERIVANTI DA FURTO

RC per i danni ai visitatori ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783 - 1786 C.C.). La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di Euro 50.000,00= per ogni danneggiato. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute;

10.3 DANNI PER SERVIZI A DOMICILIO

RC derivante al Contraente/Assicurato per i servizi che la stessa debba erogare presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, compreso il servizio di continuità assistenziale ivi compresi i danni "in itinere" al personale e/o collaboratori stessi;

10.4 GESTIONE MENSE E BAR

RC derivante dalla gestione di mense, bar e spacci all'interno di strutture del Contraente. E' altresì compresa la responsabilità derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili. Resta inteso che qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;

10.5 PROPRIETA' E/O GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

RC derivante dalla proprietà e/o gestione, nell'ambito dell'Ente, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;

10.6 DISINFESTAZIONE

RC derivante dalle operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici;

10.7 DANNI CAGIONATI DA APPARECCHIATURE IN COMODATO

RC per i danni cagionati dalle apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato od uso a qualsiasi titolo;

10.8 PROPRIETA' APPARECCHIATURE CONCESSE IN COMODATO A TERZI

RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi a qualsiasi titolo;

10.9 LAVORI DI ORDINARIA E/O STRAORDINARIA MANUTENZIONE

RC per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o pulizia di locali, giardini, strade, parchi, macchinari, impianti e fabbricati. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante alla Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza (sono compresi i lavori svolti presso comuni o enti vari, anche se svolti da portatori di handicap mentale);

10.10 OFFICINE, FALEGNAMERIE, CABINE ELETTRICHE, ECC.

RC derivante all'Assicurato dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario del Contraente/Assicurato. Si intende altresì compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi in Italia, purché inerente all'attività dichiarata in polizza;

10.11 CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE E STRISCIONI

RC connessa all'esistenza di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni di proprietà, ovunque installati sul territorio nazionale, compresa la relativa manutenzione con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate;

10.12 PROPRIETÀ E CONDUZIONE FABBRICATI

Responsabilità civile derivante dalla proprietà, dalla conduzione, uso, comodato, prestito, prova, donazione di fabbricati, anche locati a terzi, e relative dipendenze e pertinenze nessuna esclusa né eccettuata (quali ad esempio rustici, cancelli, recinzioni, insegne), parchi, parchi gioco e giardini con le relative attrezzature e alberi anche di alto fusto, a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, ecc.) Tensostrutture e similari, cabine elettriche. La garanzia è estesa anche alla ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché committenza per ristrutturazione, riadattamento, demolizione e costruzione di fabbricati;

10.13 DANNI DA FURTO CON USO DI ATTREZZATURE DELL'ASSICURATO

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per commettere l'azione delittuosa, di attrezzature dell'Assicurato o da lui detenute e/o da lavori eseguiti dallo stesso e/o siano state agevolate da fatti imputabili all'assicurato. La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza della somma di Euro 100.000,00= per sinistro e per annualità assicurativa;

10.14 DANNI CAUSATI DA NON DIPENDENTI

RC per danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro da persone non dipendenti dell'Assicurato della cui opera comunque lo stesso si avvalga per lo svolgimento delle sue attività;

10.15 PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI STADI, PALESTRE E CAMPI SPORTIVI

RC derivante dalla proprietà e/o conduzione di stadi, palestre e campi sportivi, palestre di roccia attrezzate, piscine;

10.16 PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI

RC derivante dalla proprietà e/o conduzione di parcheggi pubblici e/o aree di sosta; sono compresi in garanzia i veicoli dei dipendenti;

10.17 PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI STRADE

Responsabilità civile derivante dalla proprietà e conduzione di strade, ivi compresi i danni derivanti dalla presenza o caduta di neve, ghiaccio, valanghe, slavine, sassi anche se non tempestivamente rimossi. Per quanto riguarda la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada, situati all'esterno della proprietà del Contraente, alla cui manutenzione provvede il Contraente;

10.18 SCUOLE ED ASILI

Esercizio di asili, colonie estive o invernali, centri di soggiorno, di tutte le scuole comunali del personale direttivo, docente e non docente, degli organi collegiali delle stesse, considerando terzi gli alunni di cui è garantita la R.C. personale per i danni eventualmente cagionati dagli alunni fra di loro ed a terzi, ivi compreso il personale docente e non docente e gli organi collegiali e/o incaricato della sorveglianza., sia nell'ambito dell'attività scolastica che per l'attività prescolastica, interscolastica ed extrascolastica, culturale, sportiva e ricreativa, comprese le gite organizzate, sempreché il tutto sia autorizzato dagli organi competenti, compresi i viaggi e gli spostamenti da e/o per succursali e sedi di esercizio dell'attività e viceversa. La garanzia è valida anche per l'attività parascolastica; nei rischi coperti rientrano anche quelli dipendenti o comunque connessi con le attività sportive in palestre, piscine e campi anche se non di proprietà, svolti anche con il consenso implicito del Comune e/o dei dipendenti e collaboratori, nonché i rischi connessi a passeggiate e/o gite scolastiche, visite a musei, caserme, stabilimenti etc. anche se con inizio e svolgimento e protrazione fuori del consueto orario normale di esercizio dell'attività assicurata. E' compreso l'esercizio della mensa ed i rischi derivanti dalla somministrazione di cibi, bevande e simili. E' compresa in garanzia l'attività del così detto "Pedibus";

10.19 PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, FIERE, CONGRESSI

RC derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, convegni, congressi fiere, mostre, mercati e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori, effettuate in luoghi all'aperto ed al coperto; sono compresi anche i danni agli arredi. L'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, congressi, corsi di formazione professionali e simili, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, oltre all'organizzazione/patrocini/partecipazione, anche la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo;

10.20 PROPRIETÀ E/O GESTIONE DI CASSONETTI O CONTENITORI RIFIUTI

RC derivante dalla proprietà e/o gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e rifiuti in genere, ovunque ubicati e posizionati;

10.21 COMMITTENTE CONDUZIONE/GESTIONE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

RC derivante dalla proprietà, conduzione e gestione di impianti di distribuzione gas, acqua, rete fognaria e simili e i servizi di opera a favore della Contraente nella sua qualità di committente;

10.22 PROPRIETÀ, MANUTENZIONE ED USO DI MEZZI E MACCHINE SPECIALI

RC derivante dalla proprietà, manutenzione ed uso di mezzi e macchine speciali (compresi gru, macchine operatrici, ecc.);

10.23 RIMOZIONE VEICOLI

RC per danni a veicoli di terzi rimossi con autogru di proprietà del Comune; la garanzia è operante a favore della Contraente nella sua qualità di committente qualora il servizio di rimozione veicoli sia eseguito da terzi incaricati dal Contraente.

La garanzia è prestata con massimo risarcimento di Euro 50.000,00= per veicolo;

10.24 MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI, ECC.

RC derivante dall'esercizio, organizzazione, patrocinio, partecipazione di attività e manifestazioni sportive e ricreative, culturali, politiche, religiose, spettacoli, gite, viaggi e vacanze anche per anziani, anche svolte tramite CRAL od altre Associazioni aventi autonoma personalità giuridica;

10.25 PRELIEVO, TRASPORTO, CONSEGNA MERCI

RC derivante dall'effettuazione di prelievo, trasporto, consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;

10.26 DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione è estesa ai danni a veicoli sotto carico e scarico e/o in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Restano esclusi i danni da furto;

10.27 DANNI A VEICOLI IN SOSTA NELLE AREE DI PERTINENZA DELL'ASSICURATO

RC per i danni (escluso il solo furto) ai veicoli di dipendenti, di amministratori e di terzi in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato;

10.28 DANNI A COSE E FABBRICATI TROVANTESI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

RC per i danni a cose e fabbricati di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 250.000,00= per anno sinistro;

10.29 DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA

RC per i danni a cose che l'Assicurato detenga o abbia in consegna, custodia e/o possesso qualunque titolo o destinazione. La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 250.000,00= per anno assicurativo;

10.30 IMPEGO MACCHINE SEMOVENTI

RC per i danni da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti, muletti e macchine semoventi che siano condotti od azionati anche da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli salvo che per la circolazione all'interno delle strutture del Contraente/Assicurato;

10.31 SERVIZIO DI VIGILANZA ANCHE CON CANI

RC relativa alla proprietà di cani ed al servizio di Guardie armate, vigilanza, caccia e pesca compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;

10.32 DANNI A CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI

RC per i danni a condutture e impianti sotterranei. Per tale garanzia è previsto un limite massimo di risarcimento di Euro 500.000,00= per anno e per sinistro;

10.33 DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUE O RIGURGITO DI FOGNE

RC per i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne. Per tale garanzia è previsto un limite massimo di risarcimento di Euro 1.000.000,00= per anno e per sinistro;

10.34 DANNI DA CEDIMENTO E/O FRANAMENTO DEL TERRENO

RC per i danni dovuti ad assestamento, cedimento e/o franamento del terreno. La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per anno e per sinistro di Euro 500.000,00=. Per i danni ai fabbricati per ogni sinistro viene applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00=;

10.35 INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONI ATTIVITA'

RC per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistri risarcibili a termini di polizza. La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per anno e per sinistro di Euro 1.000.000,00=;

10.36 APPALTATORI

Premesso che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assume contemporaneamente la qualifica di Assicurato e di terzo oltre che nei confronti dell'Assicurato principale anche nei confronti degli altri coappaltatori e coprestatori di lavoro, servizi o prestazioni in genere. La presente garanzia viene prestata a secondo rischio rispetto alle eventuali polizze che le imprese o le persone possono aver stipulato e rese efficaci, per le garanzie in esse contenute, mentre si intende prestata a primo rischio quando non intervengano le predette polizze;

10.37 COMMITTENZA VEICOLI

RC derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art.2049 C.C. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato, nonché si tratti di veicoli noleggiati con autista. La garanzia è estesa ai danni subiti dai trasportati.

La garanzia è operante per qualsiasi tipo di veicolo a motore o no;

10.38 MANCATO O INSUFFICIENTE INTERVENTO SEGNALETICA STRADALE

RC per danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione

in genere, per l'esistenza (in luoghi aperti al pubblico) di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza;

10.39 DANNI DA INCENDIO

RC per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute, e i danni derivanti da incendio di fabbricati e relativo contenuto di proprietà e/o in uso dell'Assicurato. La garanzia è prestata con il massimo di Euro 3.000.000,00= per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione;

10.40 DANNI DA SCAVO, POSA E REINTERRO

RC per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato o commissionati a terzi;

10.41 USO DI ARMI DA FUOCO

RC derivante dall'uso di armi da fuoco utilizzate da dipendenti e non per i fini istituzionali;

10.42 SQUADRE ANTINCENDIO E DI PROTEZIONE CIVILE

RC derivante dall'esercizio dell'attività delle squadre antincendio e di protezione civile organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato e/o da volontari;

10.43 DECRETO LEGGE N. 81/2008

Ferma restando l'esclusione dei sinistri causati volontariamente dal Contraente, la società conferma che non solleverà eccezioni sulla validità della garanzia qualora venga accertato che il danno sia conseguenza dell'inosservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori ed in particolare al Decreto Legge n. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni).

La garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al Decreto Legge n. 81/2008. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dal Contraente, dagli Amministratori, dai Collaboratori, o dai Dipendenti del Contraente stesso;

10.44 DECRETO LEGISLATIVO N. 494/1996

L'assicurazione comprende anche la responsabilità derivante all'assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche nella sua qualità di committente lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo.

Le imprese esecutrici dei lavori, nonché titolari e/o dipendenti, sono considerati terzi;

10.45 DANNI SUBITI DA LAVORATORI TEMPORANEI

L'assicurazione deve ritenersi valida per eventuali danni subiti da Lavoratori temporanei di cui alla Legge n. 196/1997. Nel caso in cui l'INAIL eserciti azione di rivalsa ex art. 1916 Codice Civile, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi;

10.46 RIVALSA I.N.A.I.L., I.N.P.S. E/O ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI

La Società risponde delle conseguenze dell'azione di surroga/rivalsa che l'INAIL, l'INPS o altro Istituto Previdenziale intentasse nei confronti dei singoli dipendenti del Contraente per quanto loro personalmente imputabile.

Sono equiparati ai dipendenti gli altri collaboratori la cui responsabilità sia nata in occasione della loro partecipazione manuale alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

10.47 DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La garanzia si intende estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per anno e per sinistro di Euro 1.000.000,00= con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00= ed il massimo di Euro 15.000,00=;

10.48 SCUOLABUS

La garanzia si intende estesa ai danni conseguenti all'utilizzo di scuolabus, con esclusione di quanto rientrante nella Legge N. 990/1969 sulla R.C.A. obbligatoria;

10.49 INSTALLAZIONE E/O MANUTENZIONE

La garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche in presenza di traffico;

10.50 TERREMOTI, ESONDAZIONI, ALLUVIONI ED INONDAZIONI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti da terremoti, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali in genere.

La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di €. 10.000,00=. Massimo risarcimento €. 4.000.000,00=.

11. ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- i danni da furto (salvo quanto previsto dagli artt. 10.2 e 10.13);
- i danni alla parte delle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono lavori oggetto delle attività;
- i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- i danni ricollegabili a rischi di responsabilità civile da circolazione di veicoli e navigazione di natanti per i quali, in conformità del D.Lgs. n. 209/2005, e successive variazioni ed integrazioni nonché regolamenti attuativi, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
- i danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
- i danni di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto;

- i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- i danni di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi a qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al Sinistro;
- i danni direttamente o indirettamente causati da, avvenuti in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato;
- i danni derivanti da RC Professionale di tipo medica/Sanitaria;
- i danni derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
- i danni riconducibili al Cyber Risk.

12. RISCHI ATOMICI, DANNI DA INQUINAMENTO, DANNI DA ESPLOSIVI

L'assicurazione non comprende i danni:

- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; salvo quanto previsto all'art. 10.47 - inquinamento accidentale.
- derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi.

13. ESONERO

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di variazioni, dovendosi far riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società. La garanzia prestata si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto di copertura.

14. ESTENSIONE TERRITORIALE

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

15. FRANCHIGIA (OPERANTE UNICAMENTE VENGHA PREVISTA UNA FRANCHIGIA)

Il pagamento di ogni indennizzo per danni a cose sarà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di €. xxxx, qualora le condizioni di polizza non prevedano franchigie e/o scoperti di diversa entità, nel qual caso saranno applicati solo questi ultimi.

Preso atto di quanto sopra, tra le parti si conviene che, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o di minore durata, la Contraente s'impegna a versare alla Compagnia, a titolo di rimborso per franchigia, un importo per ciascun danno a cose liquidato nel periodo maturato pari a €. xxxx; tale rimborso dovrà realizzarsi nel termine massimo previsto dal contratto in ordine al regolamento del premio.

Per i danni liquidati dalla Compagnia con un importo inferiore a €. xxxx, il recupero verrà effettuato in misura pari all'ammontare degli stessi con le stesse modalità sopra indicate.

16. GESTIONE DEI SINISTRI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA (OPERANTE UNICAMENTE VENGIA PREVISTA UNA FRANCHIGIA)

Si conviene che i sinistri rientranti in franchigia saranno gestiti dalla Società, la quale s'impegna a tenere informato il Contraente su tutti gli sviluppi degli stessi, fermo restando che qualora dovesse fondatamente emergere, in sede di richiesta di risarcimento, un valore di danno tale da essere integralmente ricompreso in detto ambito, la gestione del sinistro potrà, su richiesta del Contraente e nell'accordo delle Parti, essere demandata ad esclusiva competenza del Contraente stesso.

La Società ha comunque l'obbligo di acquisire il consenso del Contraente prima di assumere nei confronti dei terzi danneggiati impegni di liquidazione di danni il cui importo sia interamente compreso nella franchigia contrattuale.

Il sopra citato consenso da parte del Contraente deve intendersi tacitamente accordato, se il Contraente stesso non comunica il proprio diniego alla Società in forma scritta entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'informativa da parte della Società. Il tutto con il tramite del Broker incaricato.

Resta inoltre inteso che la Società corrisponderà direttamente ai danneggiati i risarcimenti dovuti, salvo i casi in cui il Contraente abbia richiesto alla Società esclusiva competenza della gestione del sinistro.

La Società si impegna a risarcire ai danneggiati il danno intero al lordo della franchigia sopraindicata.